

COMUNE DI MONTJOVET



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19 luglio 2001 e s.m.i.,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/03/2019
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19/02/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Principi fondamentali e funzioni	Pag. 5
Art. 2	Finalità	Pag. 5
Art. 3	Programmazione e cooperazione	Pag. 6
Art. 4	Rappresentanza della comunità	Pag. 6
Art. 5	Territorio	Pag. 7
Art. 6	Sede	Pag. 7
Art. 7	Stemma, gonfalone e bandiera	Pag. 8
Art. 8	Lingua	Pag. 8
Art. 9	Toponomastica	Pag. 8

TITOLO II ATTIVITÀ NORMATIVA E COMPETENZE

Art. 10	Statuto e sue modifiche	Pag. 8
Art. 11	Regolamenti	Pag. 9
Art. 12	Ordinanze	Pag. 9
Art. 13	Pubblicità	Pag. 9
Art. 14	Albo Pretorio	Pag. 9
Art. 15	Tutela degli interessi della comunità	Pag.10
Art. 16	Deleghe	Pag.10
Art. 17	Regolamento dei conflitti di competenza	Pag.10

TITOLO III ORGANI ELETTIVI

Art. 18	Organi di direzione politica	Pag.10
Art. 19	Consiglio comunale	Pag.11
Art. 20	Competenze del Consiglio comunale	Pag.11

Art. 21	Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale	Pag.11
Art. 22	Funzionamento del Consiglio comunale	Pag.11
Art. 23	Consiglieri	Pag.12
Art. 24	Gruppi consiliari	Pag.12
Art. 25	Commissioni consiliari	Pag.12
Art. 26	Giunta comunale	Pag.13
Art. 27	Competenze della Giunta comunale	Pag.13
Art. 28	Giunta comunale - composizione, nomine assessorili e cessazioni dalla carica	Pag.14
Art. 29	Funzionamento della Giunta comunale	Pag.14
Art. 30	Sindaco	Pag.15
Art. 31	Competenze amministrative	Pag.15
Art. 32	Competenze di vigilanza	Pag.16
Art. 33	Competenze organizzative	Pag.16
Art. 34	Vice sindaco	Pag.17
Art. 35	Delegati del Sindaco	Pag.17

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

Art. 36	Segretario comunale	Pag.17
Art. 37	I Responsabili dei servizi	Pag.18
Art. 38	Organizzazione degli uffici e del personale	Pag.19
Art. 39	Struttura degli uffici	Pag.20
Art. 40	Personale	Pag.20

TITOLO V SERVIZI

Art. 41	Forme di gestione	Pag.20
----------------	-------------------	--------

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42	Cooperazione	Pag.20
----------------	--------------	--------

Art. 43	Unités des Communes valdôtaines	Pag.20
Art. 44	Consorterie, Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario	Pag.21

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 45	Partecipazione popolare	Pag.21
Art. 46	Assemblee consultive	Pag.22
Art. 47	Interventi nei procedimenti	Pag.22
Art. 48	Istanze	Pag.22
Art. 49	Petizioni	Pag.22
Art. 50	Proposte	Pag.23
Art. 51	Requisiti per la presentazione di istanze, petizioni e proposte	Pag.23
Art. 52	Associazioni	Pag.23
Art. 53	Partecipazione a commissioni	Pag.24
Art. 54	Referendum	Pag.24
Art. 55	Referendum abrogativo	Pag.24
Art. 56	Referendum propositivo	Pag.24
Art. 57	Referendum consultivo	Pag.25
Art. 58	Accesso	Pag.25
Art. 59	Diritto d'informazione	Pag.25

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE INTERPRETATIVE E FINALI

Art. 60	Norme transitorie	Pag.25
Art. 61	Norme finali	Pag.26
Art. 62	Abrogazione (abrogato)	Pag.26

ALLEGATO A)

RIPRODUZIONE MINIATURA E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

E DEL GONFALONE

Pag.27

ALLEGATO B)

PLANIMETRIA DEL COMUNE

Pag.28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali e funzioni

1. La comunità di MONTJOVET costituisce, tramite il proprio "Comune", l'Ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, del presente statuto, dello statuto regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della legge dello stato e delle direttive dell'Unione Europea. Inoltre il Comune persegue le finalità ed i principi della "carta europea dell'autonomia locale".
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie con propria autonomia finanziaria. Esse riguardano la popolazione ed il territorio comunale che sono organizzati secondo i principi del presente statuto. Esercita inoltre, nel rispetto dei principi dello statuto regionale e secondo le norme relative, le funzioni amministrative di competenza dello stato e della regione a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi europei statali e regionali; provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della cultura, dell'organizzazione degli uffici e della vita sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento all'interno del Comune stesso, sia di cooperazione con la regione, altri comuni e l'Unité des Communes Valdôtaines.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, realizzandoli su base autonomistica ed ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione nonché alle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione alla politica ed all'amministrazione della comunità dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera del governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;

- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - c) la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché la pianificazione, programmazione e promozione delle proprie attività nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, sanitaria e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita. Il Comune rivendica pertanto, fra le proprie competenze, la sua partecipazione attiva e vincolante all'atto della autorizzazione e della gestione dei parchi, dell'uso delle riserve naturali e delle aree protette, dell'utilizzo delle acque, dello sfruttamento delle cave, delle miniere, delle risorse culturali e delle attività concernenti lo sviluppo industriale, energetico e della viabilità interessanti il proprio territorio;
 - f) la tutela e lo sviluppo dei consorzi nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali. Con il consenso di queste ultime, promuove, a tal fine, l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari;
 - g) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - h) la valorizzazione ed il recupero del patrimonio culturale, delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - i) il riconoscimento, quale parte integrante del proprio patrimonio culturale, dell'utilizzazione verbale del dialetto locale (patois). A tale scopo ne promuove l'uso, la diffusione, lo studio.
 - l) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con gli analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato e dell'Unité des Communes Valdôtaines d'appartenenza.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Unione Europea e dell'Unité des Communes Valdôtaines d'appartenenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni, con l'Unité des Communes Valdôtaines, con i distretti di servizi (sanitari, sociali, scolastici etc) e con la regione sono uniformati ai principi di cooperazione tra

le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

4. Il Comune stabilisce rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, ed anche mediante forme di gemellaggio e promozione.

Art. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nell'ambito della propria competenza e secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità, nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio di MONTJOVET.
3. Per i medesimi fini, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune, tramite provvedimenti deliberativi, regolamenti o ordinanze fornisce indicazioni di cui devono tenere conto sia i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione comunale sia quelli che svolgono attività a favore di altri territori o popolazioni che comportano servitù gravanti sulla collettività comunale.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 5

Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate:

Le Balmas,	Champ-Sitirou,	Le Grand-Hoël,	Oley,
Les Barmets,	Chenal,	Guat,	Perral,
Barmachande,	Chosaley,	Janton,	Le Petit-Hoël,
Barmataz,	Ciséran,	Laval,	Le Petit-Monde,
Berger,	Le Creston,	Le Laveché,	Plangerp,
Berriat,	Devin,	Lèche,	Plout,
Le Bourg,	Estaod,	Lillaz,	Le Provaney,
Brocard,	Fénillezzaz,	Lorial,	Quignonat,
Le Brun,	Le Fiusey,	Méran,	Reclou,
Chénoz,	Fornet,	Montat,	Rodoz,
Chambis,	Gaspard,	Monquert,	Ros,
Champériou,	Gettaz,	Muret,	Ruelle,

Saint-Germain, Toffoz, Le Tron, Vianad
Tavernaz, Traversière, Verval, Vignolaz
appartengono al Comune di Montjovet.

2. Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico, si estende per Km² 18,730 e confina con i Comuni di **Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse, Challand-Saint-Victor, Verrès, Champdepraz.**

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in frazione Berriat che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini. La "Convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati" di cui alla legge regionale 6/2014 e relativa all'ambito ottimale di cui alla legge regionale medesima individua in apposito articolo la sede di servizio degli uffici unici comunali associati.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali, su decisione della maggioranza dei loro componenti, e per particolari esigenze, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio e con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Stemma, gonfalone e bandiera

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome, MONTJOVET e con lo stemma concesso con il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 6 Giugno 1988 giusta riproduzione della miniatura di cui all'allegato A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col citato D.P.R. giusta riproduzione della miniatura di cui all'allegato A, così come stabilito dal regolamento Comunale.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 8

Lingua

1. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

2. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale. I cittadini potranno rivolgersi ai dipendenti degli uffici comunali, senza alcuna discriminazione, usando liberamente la lingua italiana, francese e franco-provenzale.
3. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
4. Gli interventi in franco-provenzale nelle sedute del Consiglio comunale saranno tradotti successivamente in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, del Sindaco o di un consigliere.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità.
2. Può essere costituita una apposita commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi indicati al 1° comma e all'articolo 5 del presente statuto.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione.

TITOLO II

ATTIVITÀ NORMATIVA E COMPETENZE

Art. 10

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% del corpo elettorale per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dagli articoli 50 e 51, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 54 e 56.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 11

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'articolo 50.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli articoli 54 e 56.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, per 15 giorni consecutivi, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 12

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 13

Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già, espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate a mezzo pubblicazione in albo pretorio on-line e, ove possibile, sul "Giornalino locale" e sul sito Internet del comune e nella sezione amministrazione trasparente per quanto previsto della legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma devono essere accessibili e consultabili da parte di chiunque, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 14

Albo pretorio

1. La pubblicità legale è effettuata mediante lo strumento dell'Albo Pretorio on-line incardinato nel sito istituzionale dell'Ente.

2. La Giunta comunale identifica spazi idonei nelle frazioni che compongono il Comune per la pubblicità degli atti di cui al comma precedente.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e le facilità di lettura degli atti esposti.

Art. 15

Tutela degli interessi della comunità

1. Spetta al soggetto del comune, competente all'emanazione di ogni provvedimento finale, svolgere eventuali iniziative per la difesa degli interessi dell'Ente.
2. Spetta al Sindaco inoltre intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che, nell'esercizio delle loro competenze, abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 16

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto con carattere di inderogabilità, è ammesso in via generale o speciale, l'istituto della delega.
2. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici, salvo diverse disposizioni di legge.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori solo le materie attribuite allo stesso dal presente statuto e non per funzioni proprie attribuite dalla legge.

Art. 17

Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sorti fra Responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento motivato del Segretario comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.
4. I conflitti di competenza fra Sindaco e singoli assessori sono risolti dalla Giunta.
5. È compito del Consiglio risolvere i conflitti di competenza fra il Sindaco e la Giunta.
6. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decisionale di cui ai commi precedenti, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI

Art. 18

Organi di direzione politica

1. Sono organi di direzione politica propri di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice sindaco.
2. E' organismo di direzione politica convenzionato la conferenza dei Sindaci dell'Ambito ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 6/2014.

Art. 19

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 20

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli inderogabilmente previsti dalla legge regionale 54/1998, dal regolamento regionale 1/1999 e dalla legge regionale 4/1995:
 - a) i regolamenti comunali con esclusione del Regolamento sul funzionamento della Giunta;
 - b) i piani, i programmi, i progetti preliminari che costituiscono variante al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale);
 - c) la partecipazione a società di capitali;
 - d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
 - e) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi scuolabus, refezione scolastica, servizio idrico integrato, raccolta rifiuti;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
 - g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 della legge regionale 07 dicembre 1998, n. 54;
 - h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - i) *(lettera abrogata)*
 - j) *(lettera abrogata)*

- k) gli statuti delle aziende speciali;
- l) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
- m) la dotazione organica del personale;
- n) i pareri sugli statuti delle consorzierie.

Art. 21

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile, o comunque secondo il termine di legge per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vice sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 23

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno senza giustificati motivi, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere comunale, con contemporaneo avviso all'interessato, affinché possa formulare le proprie osservazioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in un numero di gruppi, non superiore al numero delle liste che hanno espresso il Consiglio e danno comunicazione al Segretario comunale del nominativo del gruppo e del capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 25

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento disciplina i criteri di assegnazione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri. La minoranza ha il diritto di essere sempre rappresentata in ogni commissione.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri obbligatori non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo obbligatoriamente su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite anche per svolgere indagini conoscitive ed inchieste. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e comunque non aventi natura gestionale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 27

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti .
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva i piani, i programmi, i progetti preliminari non di competenza del Consiglio, definitivi ed esecutivi, le loro deroghe e variazioni ed esprime i pareri da rendere in tali materie;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento fatta salva la competenza degli organi amministrativi;
 - f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - i) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela e promozione della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

5. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 54/1998.

Art. 28

Giunta comunale - composizione, nomine assessorili e cessazioni dalla carica

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, il Sindaco e il Vice Sindaco sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vice sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero massimo di tre assessori ad invarianza di spesa rispetto al limite di legge. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice sindaco.
3. Ad eccezione del Vice Sindaco, i componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. La nomina di cui al comma 3 deve essere immediatamente comunicata all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina di cui al comma 3 deve essere formalmente accettata dall'interessato.
6. Ai sensi della legge regionale 54/1998, articolo 22, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori ad eccezione del Vice Sindaco, modificarne le deleghe, sostituire Assessori dimissionari o revocati, con apposito provvedimento, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
8. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore il Sindaco assume le funzioni dallo stesso esercitate o le delega ad altro assessore, fino a quando non avrà provveduto all'eventuale sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.
10. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco ne assume ad interim le funzioni o le delega ad un altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 29

Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vice sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è disposta dal Sindaco e l'assessore è eventualmente sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste all'art. 28.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. Qualora, durante la votazione di un provvedimento, si verificasse una situazione di parità di voti, al fine di evitare lo stallo decisionale dell'organo, al voto del Sindaco è attribuito un "valore maggiore" rispetto a quello degli Assessori.
7. Il funzionamento della Giunta comunale potrà altresì essere disciplinato da apposito regolamento interno adottato dalla medesima.

Art. 30

Sindaco

01. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 54/1998, il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

1. Al momento dell'insediamento il Sindaco presta giuramento pronunciando, in lingua italiana o in lingua francese, la seguente formula "*Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.*".

2. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza sovrintendenza ed amministrazione.

3. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

4. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 31

Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:

- a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;

- a)bis rappresenta il Comune in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali di cui alla legge regionale 6/2014;
- b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
- c bis) nomina i componenti della Giunta, ad eccezione del vice Sindaco;
- c ter) revoca o sostituisce, in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio, i componenti della Giunta, ad eccezione del vice Sindaco;
- c quater) dispone la decadenza dell'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori;
- e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
- f) concorre alla nomina e revoca del Segretario comunale secondo le proprie competenze in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali di cui alla legge regionale 6/2014
- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, il tutto in coordinamento con la normativa in tema di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 6/2014
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- i) nomina e revoca, con le modalità previste sia dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, sia dalle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- j) può delegare propri poteri ed attribuzioni ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 28 legge regionale 07.12.1998 n. 54;
- n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa; tali competenze vengono esercitate dal Dirigente del servizio associato dello "Sportello Unico degli Enti Locali" durante la partecipazione del Comune a tale servizio e limitatamente ai periodi di attivazione dei relativi tipi di procedimento;
- o) *(lettera abrogata)*;
- p) *(Comma abrogato)*

- q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - u) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze

Art. 32

Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 33

Competenze organizzative

1. Il Sindaco svolge i seguenti compiti organizzativi:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi dello statuto e del regolamento; provvede alla sua convocazione entro cinque giorni quando viene formulata una richiesta specifica da un quinto dei consiglieri;

- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo il regolamento;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede, secondo il regolamento interno;
- e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio e provvede ad inserirle nell'ordine del giorno del primo Consiglio;
- f) informa il Consiglio dell'approvazione da parte della Giunta di progetti preliminari.

Art 34

Vice sindaco

1. Il Vice sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale, assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'articolo 30 comma 1.
3. *(comma abrogato)*
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vice sindaco.

Art. 35

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, anche in via temporanea, al Vice sindaco e ad ogni assessore funzioni proprie.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare e revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO IV

UFFICI DEL COMUNE

Art. 36

Segretario comunale

1. Al Segretario comunale, oltre alle competenze e funzioni attribuitegli dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, dai regolamenti o da altre norme di legge, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei Responsabili dei servizi;
 - b) tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - c) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività degli uffici e del personale.
2. L'incarico di segretario è svolto a favore dei Comuni convenzionati nell'ambito ottimale ai sensi della legge regionale 6/2014 e le relative nomina e revoca sono conferiti con provvedimento del Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 37

I Responsabili dei servizi

1. Nel rispetto della normativa in tema di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 6/2014, gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudini, esperienza con le modalità stabilite dal CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base di documenti di programmazione e nel rispetto degli indirizzi generali del Consiglio comunale, definiscono gli obiettivi e il programma da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissate dagli Organi di Governo, ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
5. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti annualmente con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'amministrazione.
6. In particolare i Responsabili dei servizi, nel contesto di quanto previsto dalle convenzioni d'ambito ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 6/2014:
 - a) collaborano alla individuazione degli obiettivi che gli organi di governo intendono perseguire;
 - b) concorrono e collaborano alla formazione dei programmi annuali e pluriennali di attività proposte o adottate dagli organi di governo fornendo analisi di fattibilità e proposte

attuative che tengono conto delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili e necessarie;

- c) dirigono il lavoro delle unità organizzative cui sono preposti, assicurando il coordinamento e l'integrazione delle singole articolazioni in cui le medesime sono suddivise, adottando anche atti a contenuto organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e tecniche di cui dispongono;
- d) esprimono pareri sugli atti relativi alle materie di loro competenza. Il parere deve essere reso a completamento della fase istruttoria dal responsabile del servizio o da chi ne fa le veci. L'eventuale parere negativo su atti e provvedimenti predisposti deve contenere, oltre alle motivazioni, i riferimenti alle disposizioni di legge che si ritengono violate. In tale caso i Responsabili dei servizi dovranno indicare gli strumenti normativi alternativi atti a realizzare gli indirizzi politici prospettati dall'amministrazione;
- e) redigono una relazione consuntiva annuale sull'operato dei loro settori di attività,
- f) sono responsabili dei risultati conseguiti dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse finanziarie ad essi affidate.

7. Spetta in ogni caso ai Responsabili dei servizi :

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi di legge, nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente, resta comunque in capo al responsabile la competenza all'emanazione del provvedimento finale;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali;
- gli altri atti a loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

8. Per quanto concerne i compiti di cui ai precedenti commi, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma, o già predeterminati da norme contenute nel presente Statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti di indirizzo del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 38

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente ;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
 3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
 5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca dei Responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 39

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici (anche in forma di uffici unici comunali associati) o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 40

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO V

SERVIZI

Art. 41

Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi in forma associata ai sensi della legge regionale 6/2014.
2. Sono esercitabili ulteriori forme di gestione associata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42

Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione .
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma .

Art. 43

Unité des Communes valdôtaines

1. Il Comune di Montjovet fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 481 del 3/12/2014.
2. Il Sindaco partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
3. La legge regionale n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Unités des Communes Valdôtaines Evançon.
4. L'Unité des Communes Valdôtaines Evançon s'intende costituita dalla data di elezione del suo presidente ai sensi della legge regionale n. 6/2014.
5. *(comma abrogato)*
6. *(comma abrogato)*
7. *(comma abrogato)*
8. *(comma abrogato)*

9. *(comma abrogato)*

Art. 44

Consorterie, Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'articolo 12 legge regionale 05.04.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'articolo 1 della legge regionale 05.04.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.
7. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata e senza scopo di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia;
8. Il Comune può consentire l'utilizzo delle proprie strutture anche burocratiche a supporto della gestione dei servizi dei consorzi medesimi.
9. Il Comune adotta intese e convenzioni con i consorzi di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per il migliore impiego dei fondi, nell'interesse della comunità locale.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 45

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

3. Nei procedimenti relativi all'approvazione del Bilancio di previsione e di varianti generali al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
4. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 46

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/5 dei consiglieri e del 20% degli elettori, entro 60 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Le assemblee possono essere convocate dal Sindaco su proposta di 1/5 dei Consiglieri e del 20% degli elettori residenti nel territorio interessato, entro 60 giorni.

Art. 47

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 19/2007 e dal D.P.R. 445/2000, in quanto applicabili, e dal relativo regolamento comunale.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminazione lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 50

Proposte

1. I cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 51

Requisiti per la presentazione di istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritti da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;

- c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza comunale;
- d) indicare nominativo e re capito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.

Art. 52

Associazioni

- 1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
- 2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
- 3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 53

Partecipazione a commissioni

- 1. Le commissioni consiliari, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati, in base al regolamento del Consiglio e su loro richiesta.

Art. 54

Referendum

- 1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
- 2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
- 3. Non possono indirsi referendum abrogativi sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
- 4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da 2/3 dei consiglieri comunali;
 - c) dal 30% degli elettori.
- 5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 55

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può essere proposto solo sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con la limitazione di cui all'articolo precedente.
2. Il referendum abrogativo è approvato quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum del bollettino ufficiale della regione.

Art. 56

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del comune e quando ottengo il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque almeno il 28% degli elettori.
2. Qualora il referendum propositivi sia approvato, la proclamazione del risultato da parte del Sindaco rende efficace ed attuabile il dispositivo della proposta.

Art. 57

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del comune e quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque almeno il 28% degli elettori.
2. In caso di esito positivo il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve pronunciarsi con una deliberazione motivata.

Art. 58

Accesso

1. Il regolamento comunale assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art. 59

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese
2. Il Comune potrà prevedere, anche attraverso la creazione di appositi uffici, la possibilità di dare pubblicità ai propri atti dotandosi di un sistema di raccolta dati e di trasmissione di notizie al pubblico che renda effettivo il principio della trasparenza nella formazione e nell'assunzione delle proprie decisioni

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE INTERPRETATIVE E FINALI

Art. 60

Norme transitorie

1. Lo statuto è pubblicato all'Albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo Statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione. Copia dello Statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso l'ufficio in cui è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 61

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

Art. 62

Abrogazione

1. *(Abrogato)*

ALLEGATO A

RIPRODUZIONE MINIATURA E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE



STEMMA

Partito: nel primo, di nero, al leone d'argento, linguato di rosso, coronato d'oro; nel secondo, troncato di rosso e d'argento, alla banda attraversante, diminuita, di nero, accompagnata in capo e in punta da due castelli dell'uno nell'altro, muniti di tre torricelli, merlate alla guelfa, le laterali di tre, la centrale, più alta, di quattro, finestrate di uno di nero, essi castelli finestrati di due, dello stesso; il tutto sotto il capo di rosso, caricato dalla croce d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.



GONFALONE

Drappo partito di rosso e di nero riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione bilingue del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

ALLEGATO B
PLANIMETRIA DEL COMUNE

